



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 327	di data 16/08/22

Oggetto: INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE PER ACCOGLIENZA IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SU POSTO FISSO. CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 20.05.2019 N. 93. NON ACCOGLIMENTO DI DOMANDA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e Casa di Soggiorno, a seconda dei casi, assume la copertura totale o parziale della spesa retta;

viste le deliberazioni della Giunta comunale, da ultimo 20.05.2019 n. 93, con le quali vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi;

considerato che questa Amministrazione emette, previa richiesta e dopo attenta valutazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per un intervento economico, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA e in Casa di soggiorno su posti fissi, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che il Comune di Trento con determinazione dirigenziale autorizza la spesa annuale ai fini del pagamento delle rette relative a soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatori ed alle condizioni economico/patrimoniali dei familiari;

precisato che la misura dell'intervento economico del Comune, rispetto agli inserimenti definitivi, è determinata dalla differenza tra la retta mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e le entrate dell'ospite che la RSA è tenuta ad introitare;

vista la domanda di intervento economico sottoscritta il 2 maggio 2022 e pervenuta

pagina 1/3

l'8 maggio 2022 al n. 125511 di prot., successivamente integrata il 26 maggio 2022 prot. n. 149384 dalla persona indicata nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

vista la nota del Servizio Welfare e coesione sociale di data 24 giugno 2022, prot. n. 178460, notificata il 26 luglio 2022, con la quale venivano comunicati i motivi del mancato accoglimento della domanda relativa alla prestazione di assistenza economica di cui in premessa, specificando il termine di 15 giorni, per presentare eventuali osservazioni e documenti aggiuntivi;

preso atto che entro tale termine non è pervenuto al Servizio Welfare e coesione sociale alcun documento aggiuntivo od osservazioni in risposta alla nota di cui sopra;

ritenuto pertanto di non accogliere la domanda presentata dalla persona di cui al predetto allegato;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la Legge 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s. m. ed i.;
- la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” e s. m. ed i.;
- la Legge provinciale 27.07.2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e s. m. ed i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che tale determinazione prevede esclusivamente il non accoglimento di una richiesta di intervento economico, procedura che non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario per l'Ente;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di non accogliere la richiesta di intervento economico sottoscritta il 2 maggio 2022 e pervenuta l'8 maggio 2022 al n. 125511 di prot., successivamente integrata il 26 maggio 2022 prot. n. 149384 dalla persona indicata nell'allegato n. 1 , di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di prendere atto che il provvedimento di non accoglimento dell'intervento economico in oggetto non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario per l'Ente;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 16/08/22